

Allegato "B" alla deliberazione n. mecc.

CONVENZIONE

L'anno 2010, addì
Peschiera 193 – Torino.

presso la sede della Circoscrizione III, C.so

tra

La Circoscrizione III con sede legale in Torino – Corso Peschiera 193 – P.I. 00514490010 rappresentata dal Dr. Francesco DANTE, in qualità di Direttore

e

La FONDAZIONE UNITI PER CRESCERE INSIEME ONLUS con sede legale in Viale Bianca Maria n. 9 – Milano – C.F. 97535980151, nella persona del suo Presidente Signora Maria Luisa MIRABELLA, nata a Torino il 02/11/1950 e residente a Rivoli (TO) in Viale Carrù, 16;

PREMESSO CHE

Con deliberazione n. mecc.del il Consiglio della Circoscrizione III ha approvato la realizzazione del progetto "Circostanza: Circo sociale di quartiere" proposto dalla FONDAZIONE UNITI PER CRESCERE INSIEME ONLUS.

Con lo stesso atto la Circoscrizione ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto proposto ed ha deliberato, a favore della FONDAZIONE, la messa a disposizione a titolo gratuito dei locali siti in Via Moretta 55 bis oggetto della presente convenzione.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – (Oggetto)

L'Amministrazione Comunale – Circoscrizione III - San Paolo – Cenisia – Pozzo Strada – Cit Turin – Borgata Lesna – concede alla FONDAZIONE UNITI PER CRESCERE INSIEME ONLUS, nella persona del suo Presidente Signora Maria Luisa MIRABELLA, l'utilizzo gratuito dei locali siti in Via Moretta 55 bis, evidenziati nell'unita planimetria (All. n. 1), per la realizzazione dell'attività di cui al progetto allegato alla deliberazione approvante il presente schema di disciplinare (All.to A).

Art. 2 – (Concessione in uso di locali)

La Circoscrizione concede a titolo gratuito alla FONDAZIONE UNITI PER CRESCERE INSIEME ONLUS i locali di cui all'art. 1, per lo svolgimento delle iniziative promosse nell'ambito del progetto "Circostanza: Circo sociale di quartiere" che costituisce parte integrante del provvedimento deliberativo citato in premessa.

I locali dovranno essere utilizzati esclusivamente per le attività e negli orari ivi indicati. In particolare, ai sensi degli artt. 68 - 69 e 80 del T.U.L.P.S. del 18.06.1931 n. 773, poiché i locali non sono muniti della licenza dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza per l'esercizio di pubbliche manifestazioni, è fatto divieto di utilizzo per le attività previste dal Testo Unico sopracitato.

Art. 3 – (Obblighi e prescrizioni generali)

1. I locali sono concessi per l'uso di cui al precedente comma e consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, compresi arredi e attrezzature, così come descritto nel verbale di consegna. La FONDAZIONE, con la firma della presente convenzione, dà atto di avere di ciò preso visione.
2. E' fatto divieto al Concessionario, pena la revoca, di subaffittare gli spazi concessi;
3. E' fatto divieto di depositare materiali e suppellettili di proprietà dell'Associazione presso i locali in concessione.
4. E' fatto assoluto divieto al Concessionario di utilizzare eventuali apparecchi telefonici di proprietà dell'Amministrazione presenti nei locali oggetto della presente concessione, ovvero posti in locali limitrofi. E' fatto altresì divieto di collegare apparecchi propri ad eventuali prese ivi collocate, pena la revoca immediata del presente provvedimento;
5. La FONDAZIONE è tenuta a rispettare e far rispettare le disposizioni normative in materia di igiene e di sicurezza, sollevando in tal senso l'Amministrazione da ogni responsabilità. A tal proposito si precisa che è vietato qualsiasi intervento sull'impianto elettrico ed è fatto divieto di fumare (ai sensi della L. 3 del 16/01/2003 e s.m.i.).
6. Non potendo essere assicurata la presenza di personale della Circoscrizione, si doterà la FONDAZIONE delle chiavi di accesso; pertanto la stessa provvederà all'apertura e alla chiusura della struttura nonché alla sorveglianza e pulizia dei locali oggetto della convenzione e delle parti comuni con personale e materiali propri, nelle fasce orarie assegnate, per l'intera durata della presente convenzione.
7. E' fatto divieto di concessione delle chiavi a terzi, di duplicazione delle stesse, ed inoltre il concessionario si impegna a custodire tali chiavi con la massima diligenza e responsabilità, pena la revoca immediata della presente concessione.
8. La FONDAZIONE non può cedere ad altri né in tutto né in parte, il godimento dei locali oggetto della presente convenzione.
9. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Circoscrizione potrà esigere la restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In tale caso i locali dovranno essere riconsegnati, liberi e sgomberi da persone e cose, nello stato in cui si trovano, senza che la Circoscrizione sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo e risarcimento di qualsiasi titolo.
10. La presente assegnazione potrà essere revocata per sopravvenute esigenze di interesse pubblico con un preavviso di mesi due, in tal caso la FONDAZIONE non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso qualora si addivenisse alla restituzione anticipata dei locali.
11. Il Concessionario si assume ogni responsabilità per i danni subiti dai propri utenti o per incidenti causati a terzi che dovessero verificarsi per effetto della presente convenzione, esonerando pertanto l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 4 – (Manutenzioni)

1. Sono a carico della Città gli oneri relativi a quanto normalmente ed ai sensi del Codice Civile è inteso come a carico del proprietario.
2. Il Concessionario provvede, con materiale a suo carico, alla pulizia ordinaria e programmata dei locali compresi i servizi igienici, delle aree esterne di pertinenza, degli impianti tecnologici eventualmente concessi e ad ogni altro onere derivante dall'utilizzo di beni oggetto della convenzione.
3. Il Concessionario provvede inoltre alla manutenzione ordinaria degli arredi e delle attrezzature di proprietà della Città ed ottenuti in consegna per l'esercizio delle attività.

4. Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente alla Città le opere di manutenzione straordinaria da effettuarsi sui locali.

Art. 5 – (Garanzie)

1. Il Concessionario risponde di eventuali danni accertati durante l'utilizzo del locale. Gli stessi dovranno essere immediatamente risarciti.
2. Il Concessionario dovrà lasciare libere le vie di esodo e garantire l'agevole accessibilità ai locali evitando la chiusura a chiave delle porte durante l'orario di utilizzo.

Art. 6 – (Spese di gestione)

I corrispettivi relativi ai consumi di energia elettrica, acqua e riscaldamento sono a carico dell'Amministrazione.

Art. 7 – (Responsabilità)

1. Il Concessionario dovrà vigilare affinché nei locali accedano solo coloro che sono autorizzati, con esclusione assoluta di pubblico, rispettando tassativamente la normativa vigente relativa alla sicurezza e a condizione che il numero degli utenti non sia mai superiore alle **99 unità**. Le porte di accesso ai locali dovranno essere conservate facilmente apribili ed agibili e assolutamente non chiuse a chiave durante l'orario di utilizzo.
2. Al Concessionario fanno carico tutte le responsabilità civili e per danni derivanti a persone o cose da eventi comunque dipendenti dalle attività praticate, restandone il Concedente sollevato ed indenne.
3. Il Concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, arredi ed attrezzature facenti parte del patrimonio dato in concessione, dipendenti dalle attività praticate. A questo fine al termine della convenzione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna. Non è considerato danno l'usura normale secondo il corretto utilizzo.
4. Il Concessionario garantisce la messa in atto di tutti gli adempimenti previsti dalle eventuali disposizioni normative per la realizzazione delle attività e si assume ogni responsabilità per i danni subiti dai propri utenti o per incidenti causati a terzi che dovessero verificarsi per effetto della presente convenzione. La Circoscrizione non potrà essere ritenuta responsabile relativamente a qualsivoglia aspetto giuridico attinente alla presente convenzione. Eventuali danni dovranno essere immediatamente rifiutati.

Art. 8 – (Durata)

La decorrenza della convenzione sarà vincolata alla sottoscrizione del presente atto a cura del Presidente della FONDAZIONE UNITI PER CRESCERE INSIEME ONLUS con durata dal 1° ottobre 2010 al 15 giugno 2011 (esclusi i festivi ed i periodi dal 23/12/10 all'8/01/2011 e dal 20 al 30/04/2011), il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Art. 9 – (Sanzioni)

1. Il mancato rispetto delle suddette condizioni, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, comporterà l'applicazione delle sanzioni e l'esclusione da eventuali future concessioni previste dall'art. 7 del Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle Circoscrizioni, nonché la revoca della presente convenzione.

2. La presente convenzione, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento citato, potrà altresì essere revocata per sopravvenute, imprevedibili e/o prioritarie esigenze della Circoscrizione.

Art. 10 – (Prescrizioni di esercizio)

Il Concessionario è tenuto ad attenersi alle prescrizioni di esercizio e d'emergenza esposte nei locali in convenzione e allegate al presente atto la cui sottoscrizione ne comporta l'accettazione (all. 2-3).

Art. 11 – (Domicilio)

Per tutti gli effetti della presente convenzione il concessionario elegge il domicilio legale in Torino.

Art. 12– (Trattamento Dei Dati Personali)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno conservati presso la Circoscrizione III. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle Leggi e normative vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve.

Torino,

Per accettazione

FONDAZIONE UNITI PER CRESCERE INSIEME ONLUS

Il Presidente

Signora Maria Luisa MIRABELLA

Documento d'Identità.....

n.....

rilasciata il

da

FIRMA